PARERE MOTIVATO
n. 171 del 6 settembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi per l'esecuzione di un centro riabilitativo equestre. Comune di San Donà di Piave (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 6 Settembre 2016 come da nota di convocazione in data 2 Settembre 2016 prot. n. 331190;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Società Agricola Settimo Cielo con note pec acquisite al protocollo regionale ai numeri 287579, 287632 e 287625 del 26.07.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi per l'esecuzione di un centro riabilitativo equestre nel Comune di San Donà di Piave;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.311453 dell'11.08.16 del Genio Civile Litorale Veneto che di seguito si riporta:

Con riferimento alla documentazione prot. 308993 del 10/08/2016, inerente a quanto in oggetto:
- esaminati gli elaborati relativi alla variante in oggetto;
- vista la richiesta di Variante al Piano di Interventi comportante la modifica di destinazione urbanistica interessata dall'attuale classificazione "Zona agricola E2 alla nuova classificazione S b)30 come centro di riabilitazione equestre",

si esprime per quanto di competenza parere favorevole all'asseverazione;
e si prescrive che:

1. Con riferimento al P.A.I. del Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, si fa presente che poiché le aree relative alla richiesta ricadono all'interno di perimetrazione di pericolosità idraulica "P1 – Pericolosità idraulica moderata Area soggetta a scolo meccanico" essa soggiacciono a quanto ivi prescritto, in relazione alla classe d'appartenenza e all'efficacia del Piano stesso.

2. qualora l'attuazione delle modifiche introdotte dalla variante consentisse un incremento di superficie impermeabilizzata rispetto a quanto già assentito, siano ricavati opportuni volumi d'invaso suppletivi in ragione di 300 m^3/ha con riferimento alla sola nuova impermeabilizzazione; tali volumi d'invaso possono essere ricavati attraverso il sovradimensionamento delle condotte e dei pozzetti per le acque bianche, realizzando vasche di laminazione o con altri provvedimenti da concordarsi caso per caso;

Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi.
Si rammenta infatti che opere eventualmente in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.
Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità dell'intervento con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere eventualmente resa possibili nella variante posta in oggetto.

S'invita infine codesto Comune a compilare il form di rilevazione della soddisfazione dell'Amministrazione reperibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/compatibilita-idraulica
(si consiglia di usare preferibilmente il browser Google Chrome).

- Parere n.50685 del 17.08.16 assunto al prot. reg. al n.315620 del 17.08.16 dell'ULSS 10 che di seguito si riporta:

"... si esprime il proprio parere favorevole senza osservazioni alla variante in oggetto".

- Parere n.79750 del 19.08.16 assunto al prot. reg. al n.317488 del 19.08.16 dell'ARPAV di Venezia:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la Variante al Piano degli Interventi per l'esecuzione di un centro riabilitativo equestre in Comune di San Donà di Piave.
In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nella variante si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione della variante in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione della variante, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze della variante verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento a quanto riportato a pagina 9 del Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si segnala che, con Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016, il Consiglio Regionale Veneto ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037.

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dalla variante. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- *rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia);*
- *stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni).*

Inquinamento acustico

Ai fini della caratterizzazione dello stato di fatto vengono riportate informazioni del tutto generiche e completamente scorrelate dallo specifico ambito di intervento. E' ben vero che l'area in oggetto è situata in una posizione lontana da strade trafficate e da sorgenti sonore fisse che possano creare particolare impatto, tuttavia si fa rilevare che l'insediamento rientra all'interno della fascia di pertinenza "B" della linea ferroviaria Venezia-Trieste, ai sensi del DPR 459/98; ciò suggerisce l'opportunità di una valutazione più accurata con riferimento all'impatto della suddetta sorgente sonora, anche al fine di valutarne la compatibilità con la nuova destinazione d'uso. Informazioni utili a tale scopo si possono reperire all'interno della documentazione relativa al Piano di contenimento ed abbattimento del rumore, redatto e trasmesso al Comune da parte dell'Ente gestore dell'infrastruttura, in ottemperanza al DM 29/11/2000.

Per quanto riguarda l'impatto acustico generato dall'attività che andrà ad insediarsi, pur condividendo in linea di principio la scarsa attitudine della stessa a creare impatto acustico, si fa rilevare che in prossimità al nuovo insediamento esistono edifici residenziali che potrebbero essere interessati da eventuali immissioni sonore generate da installazioni impiantistiche del centro equestre (si fa riferimento ad eventuali impianti di ventilazione/climatizzazione, in particolare della tensostruttura ma anche di altre parti dell'insediamento), e da un certo incremento del traffico di mezzi motorizzati lungo via delle Statue, attualmente pressoché nullo.

Si raccomanda pertanto che, in fase progettuale, le suddette problematiche vengano adeguatamente considerate, adottando opportune soluzioni che consentano di minimizzarle.

Anche per quanto riguarda la fase di cantiere per la realizzazione delle opere, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a minimizzare i disagi nei confronti dei ricettori confinanti.

Inquinamento luminoso

L'impianto di illuminazione esterna, se previsto, dovrà soddisfare i requisiti illuminotecnici indicati all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2009. Come previsto dalla medesima Legge, dovrà essere predisposto e presentato al Comune, prima della realizzazione dell'impianto, uno specifico progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni dell'articolo 7 della Legge sopra citata, che attesti il rispetto di tali requisiti.

Inquinamento elettromagnetico
In base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovrè essere calcolata la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, la fascia di rispetto della cabina elettrica di trasformazione presente nel lotto di terreno interessato dalla variante, nonché delle relative linee di media tensione.
All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo
Il recupero (ove possibile) degli edifici esistenti, la sostituzione di quelli non più recuperabili con altri costruiti ex novo con materiali a basso impatto ambientale e la possibilità di una loro futura riconversione a fini prettamente agricoli, così come previsto dal progetto in esame, ha impatti positivi anche sul mantenimento del valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni supportate dal suolo quali:
- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.
Siccome l'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili, gli interventi di recupero dell'esistente che non comportino il consumo di nuove superfici consentono di preservare la funzionalità ambientale del suolo. E questo è il caso del progetto di cui trattasi in quanto, come riportato al par. 5.3 "Descrizione del progetto" (pag. 41), con la realizzazione del progetto la superficie complessiva permeabile e semipermeabile passa dal 93,93% all'85,70%.
Si osserva comunque che il Rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo e non considera la Carta dei suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008). Ciò non permette di avere una completa visione e quantificazione dei positivi impatti derivanti dall'attuazione della variante di cui trattasi. Poteva essere riportata una sintetica valutazione dei benefici derivanti alla collettività dal permanere delle superfici allo stato coltivato o naturale, a sostegno della valenza positiva della decisione assunta. Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.
In conclusione si ritiene che il Piano non abbia un impatto negativo sul suolo e che gli obiettivi proposti siano coerenti con le finalità di riduzione del consumo di suolo della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove

risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".
Nel caso di un incremento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione attuale, come principio generale, si ritiene di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte.

V

- Parere n.72270 del 22.08.16 assunto al prot. reg. al n.318980 del 22.08.16 della Città Metropolitana di Venezia che di seguito si riporta:

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31/03/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, apportata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4" prevede che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi le autorità competenti in materia ambientale trasmettano il loro parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare ambientale loro trasmesso da parte dell'autorità procedente.

La trasmissione al Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Venezia del rapporto ambientale preliminare della variante al piano di cui trattasi è avvenuta con nota acquisita agli atti con prot. n° 70130 del 10.08.2016.

Come si evince dalla lettura del rapporto ambientale preliminare l'intervento ha per oggetto il recupero di un'area immobiliare abbandonata in contesto agricolo in cui gli edifici fatiscenti saranno recuperati e verranno inoltre realizzate nuove strutture al fine di creare un centro per la riabilitazione e rieducazione equestre per disabili e normodotati.

Per quanto concerne le competenze del scrivente servizio non vi sono rilievi di natura ambientale da evidenziare e si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

- Parere n.8083 del 22.08.16 assunto al prot. reg. al n.318519 del 22.08.16 del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale che di seguito si riporta:

In relazione alla Vostra richiesta di parere del 10/08/2016 prot. n. 308993, questo Consorzio comunica che:

vista la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi per l'esecuzione di un centro riabilitativo equestre nel comune di San Donà di Piave;

vista la concessione consorziale n. 3912 del 02/05/2016 rilasciata all' 'Azienda Agricola Settimo Cielo ss' relativa al tombinamento di due tratti del canale demaniale denominato 'Fondi Bassi' e alla realizzazione di una recinzione (in corrispondenza del terreno censito in Catasto con i mappali 499-501 del foglio 22 del comune di San Donà di Piave);

visto il parere consorziale n. 7556 del 01/08/2016 rilasciato al Comune di San Donà di Piave e riguardante alcune Varianti al Piano degli Interventi, compresa la Variante in oggetto (che si allega alla presente);

richiamando i criteri e i contenuti delle norme regionali in materia (D.G.R.V. n. 2948/2009), come esplicitati nel documento predisposto dallo Scrivente e approvato con deliberazione n. 84/C-12 del Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 27/08/2012;

considerato che l'attuazione della Variante urbanistica in oggetto e la realizzazione degli interventi edilizi di limitata entità proposti dalla 'Società Agricola Settimo Cielo ss', non comporteranno significativo impatto idraulico nel territorio agricolo circostante.

Visto e considerato quanto sopra, questo Consorzio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'attuazione della Variante al Piano degli Interventi in oggetto, confermando quanto già espresso con consorziale n. 7556 del 01/08/2016.

Nello specifico, trattandosi di intervento riguardante un fondo agricolo per il quale sono previste trasformazioni non rilevanti alle infrastrutture presenti, con riferimento ai predetti criteri, ai quali si rimanda in linea generale, si richiama in particolare la necessità di assicurare il rispetto dello standard minimo di invaso di 200 m^3/ha in relazione all'intera area oggetto della variante.

- Parere n.36570 del 18.08.16 assunto al prot. reg. al n.316482 del 18.08.16 del Comune di San Donà che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota vs prot. n. 311453/16, pervenuta al protocollo comunale n. 35942/16 del 11/08/2016, visto il "Rapporto Ambientale Preliminare" e le analisi relative ai possibili impatti derivanti dall'attuazione della Variante in oggetto, si comunica che si condividono le conclusioni cui è pervenuto il progettista valutatore ambientale del R.A.P., e si esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento finale con cui si esprime la non assoggettabilità alla valutazione VAS, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni ritenute necessarie in fase di approvazione della Variante stessa.

- Parere n.320424 del 23.08.16 dell'Autorità di Bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Pive e Livenza che di seguito si riporta:

Con riferimento alla richiesta di parere prot. 308993 del 10.08.2016, finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità in oggetto, riguardo alla competenza amministrativa della scrivente in materia ambientale va chiarito che:

- l'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (cd. Collegato Ambientale) definisce la nuova organizzazione delle Autorità di Bacino Distrettuali e prevede una serie di atti finalizzati a dare avvio al nuovo assetto di "governance" distrettuale;

- con nota 10 marzo 2016 n. 4570, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le Autorità di Bacino Regionali e Interregionali «debbano continuare ad operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite»;

- con nota 23 marzo 2016 n. 737/1.12, l'Autorità di Bacino dei fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha ribadito che l'attività delle Autorità di Bacino Regionali e Interregionali debba continuare in pendenza dell'attivazione delle Autorità di Bacino Distrettuali previste dal succitato art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221.

Ciò premesso, il parere richiesto attiene, per quanto di competenza, agli aspetti inerenti la pianificazione di bacino e, in particolare, all'accertamento della conformità degli interventi da

realizzare rispetto alle Norme di Attuazione (N.d.A.) dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nei bacini idrografici a cui appartiene il sito interessato.

Con riguardo, dunque, ai contenuti della documentazione presentata, in considerazione delle conoscenze acquisite dal citato PAI del bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e visti i relativi elaborati cartografici (Fig. 1 - Carta della pericolosità idraulica n. 11), si rileva che il sito d'intervento, è soggetto a bonifica per sollevamento, quindi a scolo meccanico, perciò risulta classificato come area a pericolosità moderata - P1, disciplinata dagli artt. 10 e 13 delle citate N.d.A. del PAI. Tale classificazione è dovuta all'eventualità che si verifichino anomalie o arresti accidentali delle idrovore che potrebbero causare temporanei allagamenti. Conseguentemente, qualora la struttura in argomento dovesse essere dotata anche di impianti tecnologici, si ritiene opportuno che nella fase di progettazione si debbano prevedere ed adottare adeguate misure di protezione degli stessi, finalizzate ad impedire o limitare i danni determinati da tali evenienze.

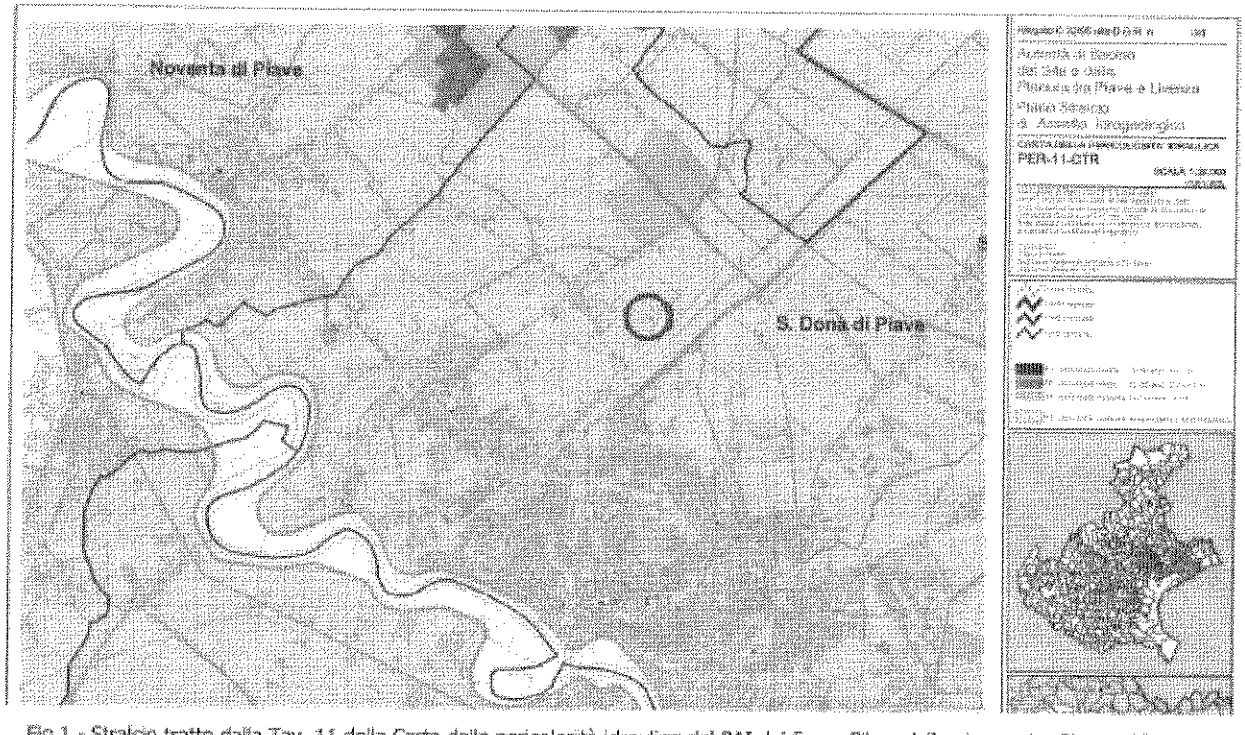


Fig.1 - Stralcio tratto dalla Tav. 11 della Carta della pericolosità idraulica del PAI del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza

È emerso, inoltre, che il sito di intervento è inserito anche nella cartografia del PAI del bacino del fiume Piave del cd. "PAI 4 bacini" (Fig. 2 – Carta della pericolosità idraulica n. 77), dove risulta analogamente classificato come area a pericolosità moderata - P1. Tuttavia, anche in questo caso, tale classificazione non implica la determinazione di vincoli specifici per opere specifiche, valido restando l'onere di mantenere il rispetto di quanto descritto negli artt. 8 e 12 delle N.d.A. del PAI. Spetta al Comune, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, avuta contezza delle esigenze di sicurezza specifiche per l'attività considerata, stabilire le norme di tutela necessarie in ragione della specifica pericolosità dell'area come definita nei PAI.

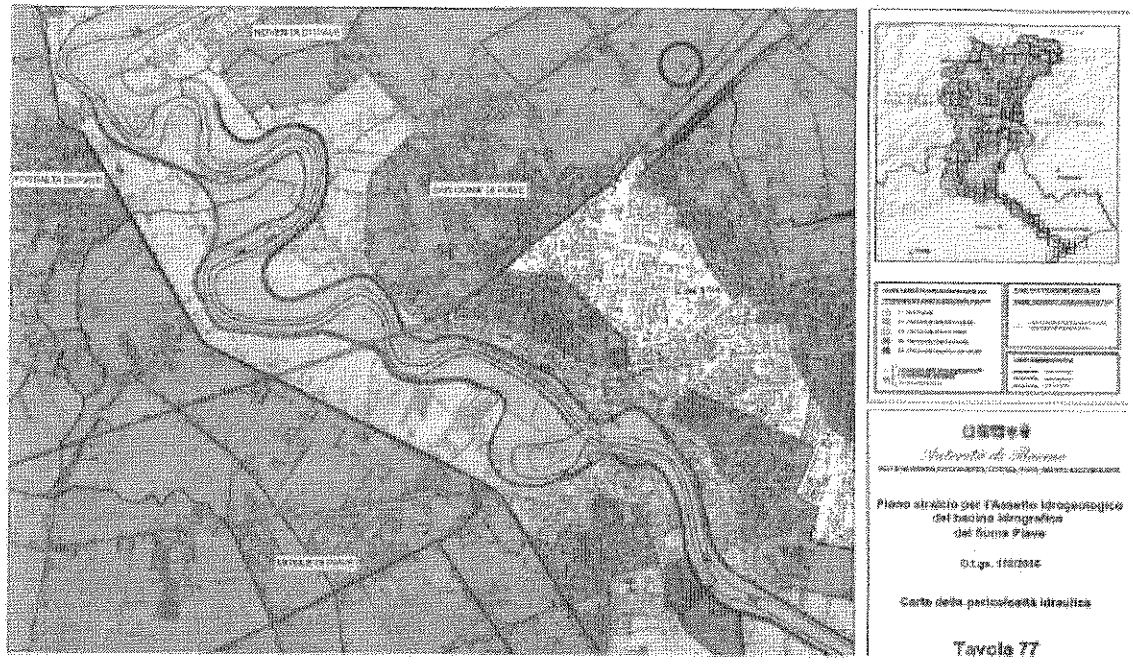


Fig.2 - Stralcio tratto dalla Tav. 77 della Carta della pericolosità idraulica del PAI del bacino idrografico del Fiume Piave

Pertanto, per quanto concerne la pianificazione di bacino, non si ravvisano effetti significativi derivanti dalla realizzazione della variante in oggetto, sia in ragione delle previsioni di PAI, sia in ragione della indicazione al Comune di adottare eventuali opportune misure specifiche di tutela.

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e per le Province Belluno, Padova e Treviso prot. n. 20130 in data 31.08.16 assunto al prot. regionale n. 328214 in data 31.08.16, che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 318868 del 22-08-2016, (qui pervenuta in data 22-08-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0019402-VE-Re del 22-08-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha trasmesso i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, D.P.C.M. 29.08.2014 n. 171, art. 33, co. 1, lett. b) e d), così come modificato dal D.M. 23.01.2016, n. 44, art. 4, co. 1, lett. b) e d), considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Il Piano d'Intervento in oggetto prevede la realizzazione, in un'area a vocazione agricola sita ai margini del centro abitato di San Donà di Piave, di un centro per la riabilitazione e rieducazione equestre per disabili e normodotati, attraverso il recupero di alcuni fabbricati presenti nel sito e l'installazione di nuove strutture a servizio dell'attività. Considerato il contesto paesaggistico e la tipologia di intervento, che ben si inserisce nell'area senza apportare modifiche sostanziali all'intorno, si ritiene che lo strumento urbanistico in oggetto non incida negativamente sotto il profilo paesaggistico.
Considerato, per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, l'esito dell'istruttoria esperita dal funzionario incaricato, che rileva quanto segue: Le opere previste intervengono in un'area a rischio archeologico, come dimostrano i frequenti rinvenimenti, effettuati nelle vicinanze, attestanti la densità abitativa del contesto in età romana. Pertanto, si chiede che tutte le opere che prevedano manomissione del suolo siano eseguite con assistenza archeologica continuativa, da parte di una ditta specializzata incaricata

dalla committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. Si fa presente che la documentazione tecnico-scientifica di prassi, redatta dalla ditta archeologica incaricata secondo gli standard previsti da questo Ufficio, costituisce parte integrante dell'intervento e va consegnata dalla ditta medesima a questa Soprintendenza al termine delle indagini.
In base all'esito delle attività archeologiche, questo Ufficio si riserva di emettere ulteriori provvedimenti di tutela, ai sensi del d.lgs. 42/2004.
Si resta in attesa di conoscere il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori, al fine di predisporre gli opportuni sopralluoghi.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità di **sottoporre** il piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 160/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la Variante al PI "Cambio di destinazione d'uso del compendio immobiliare in via delle Statue per l'esecuzione di un centro riabilitativo equestre", nel Comune di San Donà di Piave (VE).
Pratica n. 3334

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Danilo Gerotto, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 287579 del 26/07/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene indicata per l'istanza in argomento una fattispecie relativa alla revocata D.G.R. 3173/2006;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che l'intervento prevede una struttura per dare accoglienza a capi equini, per ognuno dei quali dovrà essere previsto un box individuale ove stazionare nelle giornate di maltempo e nelle ore notturne, recuperando il patrimonio edilizio esistente e per le parti ex novo realizzato con tecniche e materiali che ne consentano la riconversione a fini prettamente agricoli e la completa rimozione;

PRESO ATTO che gli interventi in argomento non interessano ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal persente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto la tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al PI "Cambio di destinazione d'uso del compendio immobiliare in via delle Statue per l'esecuzione di un centro riabilitativo equestre", nel Comune di San Donà di Piave (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di San Donà di Piave, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 160/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 6 settembre 2016, che evidenzia come la Variante al Piano degli Interventi per l'esecuzione di un centro riabilitativo equestre nel Comune di San Donà di Piave, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE

- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante al Piano degli Interventi per l'esecuzione di un centro riabilitativo equestre nel Comune di San Donà di Piave, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VIncA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 14 pagine